

Circolare del Settore Istituzionale del 31 ottobre 2002.

OGGETTO: Chiarimenti sulle procedure elettorali sezionali.

In relazione a richieste formulate da alcune sezioni TSN si precisa quanto segue:

Art. 11 Statuto sezioni

L'art. 11, comma 3, prevede che sia l'elettore con quattro voti "...chi non è socio obbligato o frequentatore..."

Si precisa che, nulla osta a che il socio obbligato, previa integrazione della quota di iscrizione quale volontario, ottenga una tessera per una categoria diversa da quella di frequentatore e , trascorsi almeno due anni di tesseramento, possa considerarsi elettore con quattro voti ed eleggibile.

Art. 14 Statuto Sezioni

La delibera del Consiglio direttivo sezionale che indice le elezioni (art.14, comma 1 dello Statuto) dovrà essere immediatamente pubblicata mediante avvisi nella sede della Sezione, in modo che gli interessati abbiano il tempo di presentare le proprie candidature nei termini previsti dall'art. 12, comma 1, consentendo anche la presentazione con raccomandata a mano.

Si raccomanda di dare puntuale applicazione ai suddetti chiarimenti procedurali.